

**STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL POLO ALTA SPECIALIZZAZIONE T.E.R.R.A.
per Turismo, Enogastronomia, Risorse Rurali, Ambientali e Culturali, Agribusiness
di seguito indicato anche come Polo TERRA**

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "T.E.R.R.A. - Polo Alta Specializzazione per Turismo, Enogastronomia, Risorse Rurali, Ambientali e Culturali" nel settore Agribusiness – Turismo - Salute e Beni Culturali in sigla POLO TERRA.

La Fondazione ha sede ad Atripalda, provincia di Avellino, in Via Vincenzo Belli, 47, e può costituire sedi secondarie.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione" nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano con riferimento ad iniziative regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 2 - Finalità


In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati anche dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura, in particolare tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di attività di istruzione e formazione ed in particolare lo sviluppo di una più diffusa cultura scientifica, nonché iniziative volte all'innovazione ed al trasferimento tecnologico e di consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita nei settori ambientali, agroalimentare e della salute;
- Promuovere lo sviluppo socioeconomico e culturale degli operatori nonché lo sviluppo del sistema dei prodotti per la salute, farmaceutico, agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso l'organizzazione anche di corsi di formazione e laboratori sperimentali al fine di diffondere la cultura dell'innovazione e la circolazione di competenze, idee e conoscenze;
- Favorire, realizzare e sviluppare attività di sostegno alla ricerca, di educazione, di alta formazione d'informazione sulle tematiche riguardanti il settore agroalimentare forestale, della salute e dei prodotti per la salute;
- Promuovere il sostegno all'istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e post-universitario, corsi di specializzazione e di alta formazione, anche permanente, nelle materie relative al settore agroalimentare e dei prodotti per la salute o ad essi riconducibili;
- Promuovere e assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori ad alta formazione professionale a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- Sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- Promuovere le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale;
- Sostenere l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, definendo in tal modo il profilo della Fondazione in

- termini di originalità e di complementarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche propria delle istituzioni anche universitarie statutariamente a ciò preposte;
- Dare impulso all'apertura internazionale del territorio, favorendo collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali per incrementare la competitività e la capacità di attrarre risorse umane ed investimenti, promuovendo il coinvolgimento delle Università e degli altri Enti pubblici e privati interessati presenti sul territorio;
 - Promuovere una capacità diffusa di innovazione, intesa nell'accezione più ampia dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturale, civile e strumentale, coinvolgendo la comunità e l'economia locale al fine di favorire, nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie, la crescita della realtà territoriale nella quale la Fondazione Polo Terra è radicata;
 - Sostenere l'innovazione, il trasferimento tecnologico e dei risultati della ricerca alle piccole e medie imprese, la nascita di nuove imprenditorialità, la crescita di inedite capacità professionali e imprese innovative, anche mediante la realizzazione e la gestione di incubatori e acceleratori di imprese;
 - Sostenere la qualificazione e il miglioramento continuo delle strutture delle amministrazioni pubbliche, agendo a supporto-delle dinamiche dello sviluppo locale;
 - Assicurare un luogo di comunicazione ed interscambio in cui ospitare il confronto e l'integrazione delle esperienze provenienti dal mondo produttivo, dal mondo istituzionale e da quello della scuola e dell'università;
 - Promuovere e sostenere un'offerta formativa di valore per la qualificazione professionale dei giovani secondo una logica di integrazione tra scuola, formazione, mondo del lavoro ed università e ricerca.
 - Diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche e professionalità di alta specializzazione nei settori di riferimento;
 - Stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;
 - Supportare le azioni di innalzamento delle competenze, aumento dell'occupazione giovanile, la cultura del lavoro e la competitività delle imprese, accrescendo il livello di responsabilità sociale e dedicando particolare attenzione alle utenze speciali e ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - Promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche, formative e di alta formazione, la cui contestualizzazione con gli ambienti della produzione risulti attrattiva per i discenti anche al fine di rafforzare le competenze di base e aumentare i livelli di istruzione;
 - Rappresentare una modalità organizzativa flessibile che, con la condivisione di risorse pubbliche e private, e l'integrazione tra i differenti livelli di offerta formativa, consentano una efficace ed efficiente integrazione tra sistema formativo e sistema produttivo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni coinvolte e con l'utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore;
 - Favorire la coerenza dei percorsi di istruzione, formazione tecnico-professionale, alta formazione con le esigenze del territorio e con le esigenze del tessuto produttivo valorizzando il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi e nella progettazione e realizzazione dei percorsi;
 - Aumentare la capacità organizzativa del sistema attraverso un uso razionale delle risorse prevedendo un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione e rafforzando il rapporto di complementarità dei soggetti in rete tra loro nel territorio anche su base interprovinciale o multiregionale;
 - Promuovere la cultura degli investimenti quale mezzo di raggiungimento di sviluppo "auto-sostenibile" dei settori economici di riferimento;
 - Promuovere propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni o altri enti pubblici e privati, ivi compresi quelli da essa direttamente costituiti.
 - La Fondazione può, inoltre: partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili

Carullo
Lakovic
Ribe Fehme Anan



o affini a quelli della Fondazione; esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî; favorire la diffusione dei risultati scientifici e promuovere e diffondere le attività svolte dalla stessa; può partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei;

- La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del proprio scopo.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore di riferimento della Fondazione;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, incluse l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- costituire o partecipare, sempre per il perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione, a società di persone e/o capitali;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione al proprio interno potrà:

- creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
- favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio di abbandono e dispersione;
- promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
- favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
- promuovere la formazione permanente e continua;
- creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
- attivare azioni di orientamento;
- realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione redige il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile e della modulistica prevista dalla normativa anche secondaria.

Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile e dovrà redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2436-ter del codice civile.


La documentazione contabile dovrà in ogni caso essere depositata secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Se consentito dalla legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, o potrà essere individuato dalla legge stessa un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Ove ne sussistano le condizioni di legge, la Fondazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet dell'eventuale rete associativa cui abbia aderito, gli eventuali

Carullo
Katerina
Antonio



emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

La fondazione deve tenere:

- a) Il Libro degli Associati o Aderenti;
- b) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta all'organo amministrativo e possono estrarne copia a loro spese.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le Fondazioni o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

I Fondatori, previa comunicazione al Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto, possono trasferire la propria quota di partecipazione nella Fondazione a soggetto con analoghe caratteristiche.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le Fondazioni e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, servizi e risorse, umane e logistiche;
3. con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, le modalità di ammissione dei Fondatori e Partecipanti, nonché il possibile raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri della Fondazione di cui all'art.7 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Assemblea di partecipazione
- Consiglio di Indirizzo
- Giunta esecutiva
- Presidente
- Comitato tecnico-scientifico
- Collegio dei Revisori dei conti

Art. 10 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci, preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti, secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

Le riunioni, convocate almeno una volta all'anno, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno della stessa Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione saranno convocate secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, almeno cinque giorni solari prima della seduta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e potrà prevedere anche la seconda convocazione che deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

*Carlo
Liberatore
Presidente*

[Signature]

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee all'Assemblea.

Art. 11 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione. Viene eletto un membro dei Partecipanti ogni 10 (dieci) componenti, fermo restando che il numero dei rappresentanti dei Partecipanti non può, in ogni caso, superare un quinto dei soci fondatori. Il primo membro scatta qualunque sia il numero di Partecipanti e soddisfa i primi dieci rappresentanti.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Nell'ipotesi di delega a partecipare al Consiglio di Indirizzo può essere conferita solo a un soggetto membro del Consiglio, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La procura speciale deve essere conferita per iscritto e deve essere notificata alla Fondazione a mezzo PEC.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce il contributo minimo per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e Partecipante;
- nomina i componenti della Giunta esecutiva così come previsto dal successivo articolo 12;
- delibera per l'istituzione di altri Comitati su proposta della Giunta Esecutiva;
- nomina i componenti dei Comitati;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva in collaborazione con il Comitato specifico;
- approva i regolamenti della Fondazione predisposti dai relativi Comitati, previa ratifica della Giunta Esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie;
- delibera gli stanziamenti sui gettoni di presenza, sui compensi e sui rimborsi;
- delibera il compenso per il Collegio dei Revisori;

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione successiva alla prima;
- l'esclusione di Fondatori e Partecipanti ai sensi dell'articolo 8;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Convocazione e validità del Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo saranno convocate secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, almeno cinque giorni solari prima della seduta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e potrà prevedere anche la seconda convocazione che deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure, su specifici argomenti, su richiesta scritta della maggioranza dei membri oppure del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Indirizzo elegge la Giunta Esecutiva composta da un massimo di sette membri, tra cui:

- a. un membro rappresentante la categoria degli organismi di formazione professionale accreditati;
- b. un membro rappresentante la categoria delle aziende;
- c. un membro rappresentante un ente pubblico.

Il Consiglio di Indirizzo eleggerà, senza alcun vincolo di appartenenza, tutti gli altri membri per raggiungere il numero prestabilito.

In caso di riduzione dei membri della Giunta Esecutiva, qualunque sia il motivo, il Presidente in carica non potrà decadere.


Il Presidente, tra i componenti della Giunta Esecutiva, nomina fino ad un massimo di tre vicepresidenti indicando tra questi il Vicario.

Il Presidente, tra i componenti della Giunta Esecutiva, nomina il Tesoriere.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale ove nominato. In assenza del Direttore Generale, il Presidente, tra i componenti della Giunta Esecutiva, nomina il Segretario per la verbalizzazione delle sedute.

I membri della Giunta Esecutiva restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte del Consiglio di Indirizzo, e sono rieleggibili.

Stamullo
Roberto De Vito
Roberto De Vito



La Giunta Esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta Esecutiva, avvalendosi del comitato tecnico specifico appresso identificato, provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

I Presidenti dei Comitati possono partecipare su invito del Presidente, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Provvede inoltre, avvalendosi del comitato tecnico specifico appresso identificato, a ratificare lo schema di regolamento per l'organizzazione della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Convocazione e validità della Giunta Esecutiva.

Le riunioni della Giunta Esecutiva saranno convocate secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, almeno tre giorni solari prima della seduta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e potrà prevedere anche la seconda convocazione che deve avvenire almeno dodici ore dopo la prima convocazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.12.

Il Presidente, per la prima nomina, viene individuato dalla Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno su indicazione dell'Università degli Studi di Salerno.

Il Presidente, per le nomine successive alla prima, sarà eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo tra i membri della Giunta Esecutiva e dovrà essere individuato tra i Fondatori che hanno contribuito con il conferimento di denaro e/o servizi.

Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Lo stesso, su richiesta della Giunta Esecutiva che ne ravveda la necessità, può nominare il Direttore Generale della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, rilevata la mancata partecipazione di un componente ad un massimo di due convocazioni di seguito o di un suo prolungato e diffuso assenteismo, effettua comunicazione al

Consiglio di Indirizzo che ne prende atto e, entro dieci giorni dalla comunicazione, effettua una nomina in sua sostituzione. Trascorso tale termine senza esito, il Presidente, senza altra comunicazione, potrà cooptare un membro in sua sostituzione. Il membro in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 14 – Comitato Tecnico Scientifico e Comitati Tecnici di Supporto

Per garantire una gestione efficace della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo potrà prevedere, su proposta della Giunta Esecutiva, l'istituzione di COMITATI che avranno compiti specifici e relazioneranno in ordine alla propria competenza al Consiglio di Indirizzo.

I membri dei COMITATI, composti da un minimo di tre a un massimo di cinque, saranno persone particolarmente qualificate nel settore specifico, individuate tra i componenti dell'Assemblea dei Partecipanti. Possono essere nominati, quali membri del COMITATO e fino ad un massimo di 2 (due), soggetti esterni di elevato spessore culturale e di chiara fama nel settore specifico, individuati ed eletti dal Consiglio di Indirizzo. Il Presidente del COMITATO, inoltre, rilevata la mancata partecipazione di un componente ad un massimo di due convocazioni di seguito o di un suo prolungato e diffuso assenteismo, effettua comunicazione al Consiglio di Indirizzo che ne prende atto e, entro dieci giorni dalla comunicazione, effettua una nomina in sua sostituzione. Trascorso tale termine senza esito, il Presidente del COMITATO, senza altra comunicazione, potrà cooptare un membro, particolarmente qualificato nello specifico settore, in sua sostituzione. Il membro in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

I componenti restano in carica per il triennio di Presidenza.

L'incarico può cessare per dimissioni, revoca da parte del Consiglio di Indirizzo.

- Comitato Tecnico Scientifico (organo istituzionale della Fondazione)

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo istituzionale della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

- Comitato per i Regolamenti

Il Comitato per i Regolamenti è l'organo della Fondazione, che propone regolamenti, norme e procedure al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti organizzativi e procedurali.


- Comitato Contabilità e Finanza

Il Comitato per la Contabilità e Finanza è l'organo della Fondazione che ha come competenza tutte le attività in materia finanziaria e contabile, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, definizione delle procedure contabili da adottare.

Il Consiglio di Indirizzo potrà deliberare per l'istituzione di ulteriori comitati, anche temporanei per l'esecuzione di una specifica attività, finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Ai COMITATI potrà partecipare il Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 15 – Collegio dei Revisore dei conti

*Samuele
Fabiano Wieghe
Roberto Schwaetfuer*



Il Collegio dei Revisori, individuato dal Consiglio di Indirizzo, è costituito da tre membri effettivi tra i quali viene eletto il Presidente che deve essere scelto tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Saranno nominati anche due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto all'ordine dei revisori dei conti. In alternativa il Consiglio d'indirizzo ha facoltà di nominare, in luogo del Collegio, il Revisore Unico dei Conti che soggiace alla stessa disciplina del Collegio.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la corretta tenuta della contabilità, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva. Il compenso per tale attività è stabilito dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 16 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, su proposta della Giunta Esecutiva, viene nominato dal Presidente. È prescelto tra soggetti di particolare qualificazione ed esperienza manageriale.

Il Direttore Generale è a capo degli uffici e dei servizi ed opera nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo della Fondazione.

In particolare, al Direttore Generale compete:

- l'adozione degli atti formali di reclutamento e di gestione del personale, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva;
- la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori entro i limiti di spesa fissati dalla Giunta Esecutiva;
- l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere dei deputati organi di governo della Fondazione.

Il Direttore Generale:

- partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva e può partecipare alle riunioni dei COMITATI;
- collabora con il Presidente nell'esecuzioni delle delibere degli organi di governo;
- coordina le attività istituzionali della Fondazione ed è responsabile delle attività ordinarie della Fondazione;
- è responsabile della gestione del personale della Fondazione e del conseguimento dei risultati di gestione stabiliti secondo le indicazioni degli organi di governo.

Il Direttore Generale resta in carica per il triennio di Presidenza. Cessa le sue funzioni per dimissioni o revoca da parte dell'organo che lo ha nominato.

Art. 17 – Rimborsi

Eventuali rimborsi per tutte le cariche previste per il funzionamento della fondazione saranno direttamente legati alle attività che si attueranno.

Art. 18 – Convocazioni e comunicazioni

Le convocazioni degli organi previsti nel presente statuto e ogni comunicazione saranno effettuate tramite posta elettronica oppure tramite posta elettronica certificata oppure tramite fax oppure con avviso affisso nella bacheca virtuale nell'area riservata del sito ufficiale poloterra.it -di cui ogni membro possiede le proprie credenziali di accesso- oppure tramite comunicazioni tradizionali (raccomandata, telegramma, PEC, etc).

L'intervento negli organi previsti nel presente statuto è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione e può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante.

Art. 19 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il controllo sull'amministrazione della Fondazione viene esercitato dall'Ente che ha provveduto al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, secondo le norme e i regolamenti vigenti.

Art. 20 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, detratte le passività, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci Fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali effettuati in denaro, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Art. 21 - Clausola di Mediazione e Foro Competente

In caso di controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione, l'attuazione, l'esecuzione o la validità del presente Statuto o dei punti in esso contenuti, si stabilisce che sarà esperito un tentativo di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia e, fino alla sua conclusione, le parti espressamente rinunciano a qualsiasi azione giudiziaria. In caso di mancato accordo e di ricorso alle vie giudiziarie, il Foro competente è esclusivamente quello di Avellino.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. Codice civile e le altre norme vigenti in materia.

*Francesco Camillo
Roberto Di Marco
Roberto Di Marco*

